

Garanzie per le imprese

provvedimento	Beneficiari	tipologia di intervento	valore della garanzia	requisiti	commissioni di garanzia
Decreto "Liquidità" art.1 SACE	imprese di qualsiasi dimensione con sede in Italia, colpite da emergenza COVID-19	Rilascio fino al 31/12/20 di garanzie in favore di banche ed altri istituti finanziari, relative a finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma	<p>copertura per nuovi finanziamenti o rifinanziamenti (successivi al decreto) per capitale, interessi ed oneri, fino ad un massimo del:</p> <ul style="list-style-type: none"> 90% per imprese con dipendenti < 5000 e fatturato < 1,5 MLDE 80% per imprese con fatturato tra 1,5 MLDE e 5,0 MLDE oppure con dipendenti > 5000 70% per imprese con fatturato > 5,0 MLDE 	<ul style="list-style-type: none"> finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (+ 24 mesi di preammortamento) imprese "non in difficoltà" al 31/12/19 (REG.UE 651/14) importo del finanziamento inferiore del maggiore tra 25% fatturato 2019 / doppio del costo personale 2019 sostegno a costo del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti produttivi o attività localizzate in Italia 	variabili in base a dimensione di impresa ed annualità del finanziamento
Decreto "Liquidità" art.13 Fondo Centrale di Garanzia	imprese con n° dipendenti ≤ 499	Rilascio fino al 31/12/20 di garanzie gratuite a copertura di nuovi finanziamenti erogati da banche ed altri istituti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> garanzia diretta fino 90% e riassicurazione fino al 100% (a certe condizioni) no valutazione del merito di credito per finanziamenti fino a 5 milioni € importo finanziamenti non superiore alternativamente a: <ul style="list-style-type: none"> doppio della spesa salariale 2019 25% del fatturato 2019 fabbisogno per costi del capitale d'es. o per costi di investimento (nei successivi 18 mesi per PMI e 12 mesi per gli altri) 	<ul style="list-style-type: none"> le operazioni di rinegoziazione del debito possono usufruire della garanzia (fino all'80% in caso di garanzia diretta e 90% di riassicurazione) a condizione che in nuovo prestito preveda l'erogazione di un credito supplementare di almeno il 10% del debito residuo fruibile anche da beneficiari con esposizioni classificate (dopo il 31.01.20) come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" fruibile anche per operazioni già perfezionate, da < 3 mesi (dopo il 31.01.20) 	gratuite
	soggetti danneggiati da COVID-19 (autocertif) con ricavi ≤ 3,2MLN€		<ul style="list-style-type: none"> la garanzia di cui sopra può essere cumulata con altra di confidi o altri soggetti abilitati fino a copertura del 100% per finanziamenti di importo ≤ 25% dei ricavi ultimo anno 		
	PMI, imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, danneggiati da COVID-19 (autocertif)	Rilascio fino al 31/12/20 di garanzie gratuite a copertura di nuovi finanziamenti erogati da banche ed altri istituti finanziari	<ul style="list-style-type: none"> 100% (diretta o riassicurazione) per prestiti di importo ≤ 25% dei ricavi ultimo anno (fino ad un max di 25.0000€) no valutazione del merito di credito tasso interesse del fin.to calcolato solo a copertura dei costi di istruttoria e gestione pratica 	<ul style="list-style-type: none"> inizio rimborso dopo 24 mesi dall'erogazione durata fino a 72 mesi rilascio automatico da parte del FCG 	gratuite